

« Si soggiunge ancora che da poco tempo è stato in via eccezionale consentito l'imbarco di idrocarburi nell'interno del porto per urgente necessità di rifornire la Sardegna coi piroscafi postali il cui orario strettissimo non consente l'ormeggio in due differenti zone. Però la merce rimane solo per breve tempo sulle calate in attesa del piroscafo e sempre sotto la sorveglianza di marinai del porto.

« Tanto si manifesta all'onorevole interrogante anche a nome del ministro della marina, cui l'interrogazione è stata diretta.

« *Il sottosegretario di Stato*

« CELESIA ».

Cappa. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — Per sapere, se non possa essere esteso il vantaggio della immediata iscrizione alle Università di tutti quei giovani nati nel 1897, ai quali fu concessa una sessione di esame in febbraio e che ottennero ad esempio la licenza liceale con la ripetizione dell'esame in una sola materia, in cui facciano così una terza prova per passaggio. Questi giovani, se dovessero aspettare il novembre venturo per entrare nelle Università, avrebbero inutilmente ottenuta la terza sessione di esami.

RISPOSTA. — « Dal testo dell'interrogazione presentata dall'onorevole Cappa non appare ben chiaro se il beneficio della immediata iscrizione alle Università sia richiesto per giovani regolarmente forniti del titolo completo di licenza liceale oppure per giovani che siano stati riprovati, sia pure in una sola materia, nell'esame per il conseguimento della licenza stessa. In questo caso, per le disposizioni vigenti, è assolutamente da escludere la possibilità del proseguimento degli studi.

« Nella prima ipotesi la posizione di ciascun candidato risulta nettamente delineata dalle disposizioni dell'ordinanza 15 gennaio 1916, la quale, informata al concetto che in nessun caso e per nessun motivo debba concedersi in uno stesso anno scolastico una terza sessione di esami, distingue fra i candidati ammessi alla sessione straordinaria di febbraio la categoria di coloro, per i quali la sessione stessa è sessione del 1915 e quindi con valore retroattivo rispetto all'inizio dell'anno accademico 1915-16 e la categoria di coloro, per i quali tale sessione è anticipata, sostitutiva della 1ª sessione 1916, e i cui effetti scolastici

sono per conseguenza sospesi fino all'inizio dell'anno scolastico e accademico 1916-17.

« A quest'ultima categoria la sessione di febbraio fu accordata esclusivamente per rendere possibile il compimento di esami già iniziati, in previsione di una eventuale chiamata alle armi, in modo tuttavia che ciò non rappresentasse per gl'interessati un avvantaggiamento di un anno in confronto di altri alunni o candidati egualmente riprovati ma non soggetti a leva.

« In altri termini il Ministero ha inteso che i giovani presumibilmente soggetti ad obblighi militari prima del venturo luglio, potessero abbandonare la scuola senza urgenti preoccupazioni, ferma restando però la sanzione della perdita del corrente anno scolastico per la riprovazione subita nell'anno scolastico decorso.

« *Il sottosegretario di Stato*

« ROSADI ».

Crespi ed altri. — *Ai ministri di agricoltura, industria e commercio, e delle finanze.* —

« Per sapere se la devoluzione degli utili di esercizio superiori all'8 per cento o alla media degli utili distribuiti nell'ultimo triennio ad aumento del capitale sociale, anziché a speciale accantonamento, sia consentita dal decreto luogotenenziale sulla limitazione della distribuzione dei dividendi delle Società commerciali ».

RISPOSTA. — « In ordine alla interrogazione suddetta lo scrivente significa quanto appreso per la parte che concerne i riguardi tributari, avendo per gli altri riguardi risposto già l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Ove, per le disposizioni del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1916, relativo alla limitazione dei dividendi delle Società commerciali, potesse ritenersi consentito alle Società di devolvere gli utili indicati nella interrogazione all'aumento di capitale sociale, non sarebbe ad ogni modo estensibile a tali utili l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, che l'articolo 3 del detto decreto stabilisce soltanto per quelli destinati alla costituzione delle speciali riserve e fino a quando perduri il vincolo cui le riserve medesime sono soggette.

« Ciò, perchè l'erogazione degli utili ad aumento del capitale sociale equivale a distribuzione degli utili stessi ai soci, ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla imposta mobiliare.

« Per i redditi, quindi, così erogati viene a mancare quella speciale condizione di